



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità

Determinazione numero 1714 del 04/10/2023

**OGGETTO: RICORSO INNANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
PROMOSSO DALLA SOC. AGR. LA PIEVE CONTRO LA PROVINCIA DI MODENA
PER LA CASSAZIONE DELL'ORDINANZA N. 1892 DEL 23.6.2023 RESA DALLA
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA NEL GIUDIZIO R.G. N. 1037/2021, RIUNITO AL
GIUDIZIO R.G. 1059/2021. RESISTENZA IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALI
DELL'UFFICIO AVVOCATURA UNICO..**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, sezioni civili, di Roma la Società Agricola La Pieve di Rovatti Giorgio & C. s.a.s. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, chiede la cassazione dell'Ordinanza del 23.6.2023, resa inter partes dalla Corte d'Appello di Bologna nel giudizio recante R.G. n. 1037/2021, riunito al giudizio recante R.G. n. 1059/2021, relativo all'espropriazione del fondo di proprietà della società ricorrente per la costruzione della variante all'abitato del Comune di Nonantola, lungo la S.S. n. 255 "di San Matteo Decima".

Detta vertenza ha origine a seguito della comunicazione della stima dell'indennità di esproprio determinata con decreto n. 19 del 19.7.2013, opposto dalla Soc. Agr. La Pieve al fine di ottenere la rideterminazione delle indennità dovute per l'esproprio e l'occupazione del fondo di sua proprietà.

Con deliberazione giuntale n. 349 del 26.11.2013, infatti, si autorizzava la costituzione in giudizio della Provincia di Modena nella causa di primo grado innanzi alla Corte d'Appello di Bologna promossa dalla Società Agricola La Pieve di Rovatti Giorgio & C. s.a.s. e venivano nominati i legali interni all'Ente per la difesa, in ogni grado del giudizio.

Con ordinanza n. 2988/2015 la Corte d'Appello di Bologna si era definitivamente pronunciata nella causa suddetta accogliendo parzialmente il ricorso, rideterminando l'indennità di occupazione spettante alla società agricola La Pieve, dichiarando tenuta la Provincia di Modena al versamento presso la Cassa Depositi e Prestiti della ulteriore somma di € 10.890,03 maggiorata di interessi legali dall'11.10.2012 sino al saldo e compensando per intero tra le parti, il costo della C.T.U.. La legale responsabile dell'ufficio Avvocatura interno ritenne necessario appellare detta ordinanza sotto diversi profili in quanto anzitutto non si era tenuto conto dell'accordo bonario sottoscritto tra le parti contenente espressa clausola di rinuncia da parte dell'espropriato a future azioni giudiziarie poi, la Corte d'Appello di Bologna non aveva tenuto nella debita considerazione la domanda riconvenzionale proposta e, nel caso di specie, avrebbe dovuto decidere determinando un'indennità di espropriazione anche in misura inferiore a quella in precedenza accordata come da giurisprudenza acquisita nel fascicolo d'ufficio.

Conseguentemente venne instaurata la causa innanzi alla Corte di Cassazione - R.G. n. 21900/2015, conclusasi con Ordinanza n. 5332 del 19.1.2021, pubblicata il 26.2.2021, che ha

accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, rigettato il terzo; dichiarato inammissibile il ricorso incidentale; cassato la sentenza impugnata nei limiti dell'accoglimento con rinvio alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese.

A seguito di riassunzione innanzi alla Corte d'Appello di Bologna, la causa iscritta al n. R.G. 1037/2021, riunita alla causa R.G. n. 1059/2021, si è conclusa favorevolmente per la Provincia di Modena con l'Ordinanza n. 1892/2023, oggi appellata in Cassazione dalla Controparte.

Con detta Ordinanza la Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla soc. Agr. La Pieve ai fini dell'accertamento diretto alla fissazione della giusta indennità ex art. 42 Cost., nel giudizio di rinvio disposto dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 5332/21, ha provveduto a:

- 1) *“determinare in € 232.491,93 l'indennizzo complessivamente dovuto in relazione al decreto di esproprio n. 19 del 19 luglio 2013, impregiudicato quanto già riconosciuto a titolo di indennità di occupazione come accertato dall'Ordinanza n. 2988/2015 della Corte d'Appello;*
- 2) *Condanna Società Agricola La Pieve di Rivatti Giorgio & C. SAS a rifondere a parte ricorrente le spese processuali, liquidandole per l'intero come segue, oltre a spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge:*
 - euro 12.000,00 per compensi per il primo giudizio dinanzi alla Corte d'Appello;
 - euro 9.000,00 per compensi per la fase di cassazione;
 - euro 6.000,00 per compensi, per il giudizio di riassunzione dinanzi a questa Corte d'Appello;
- 3) *ferme le spese di CTU, così come già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico della Società Agricola La Pieve di Rovatti Giorgio & C. s.a.s. e della Provincia ciascuna per metà.”*

Ciò posto, al fine di tutelare gli interessi della Provincia di Modena a seguito dell'ulteriore appello in Cassazione promosso dalla soc. agr. La Pieve si deve procedere con la nomina dei legali dell'Ufficio Avvocatura Unico Avv. Alessia Trenti e Avv. Annamaria Grasso e con il rilascio di apposita procura ad litem.

Con deliberazione n. 6 del 30.9.2015 l'Assemblea dei Sindaci della Provincia ha adottato le norme statutarie che, all'art. 9, prevedono il potere di rappresentanza in giudizio dell'Ente da parte dei dirigenti in relazione alle loro competenze gestionali nonché la decisione sulla promozione e la resistenza alle liti nelle materie di rispettiva competenza mentre rimane al Presidente la rappresentanza istituzionale e processuale della Provincia in caso di contenziosi riguardanti atti emanati dagli organi di governo di indirizzo politico amministrativo propri del Consiglio o dello stesso Presidente.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Viabilità della Provincia di Modena, Dott. Luca Rossi.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente: <https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di autorizzare la costituzione in giudizio della Provincia di Modena nella causa in appello dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione, sezioni civili, Roma iscritta al n. 17549/2023 R.G. promossa, con il ricorso indicato in premessa, dalla Società Agricola La Pieve di Rovatti Giorgio & C. s.a.s. contro la Provincia per ottenere la cassazione dell'Ordinanza n. 1892 del 23.6.2023, compresa l'eventuale riassunzione innanzi alla Corte d'Appello;
- 2) di nominare quali legali a difesa delle ragioni dell'Ente l'Avv. Alessia Trenti e l'Avv. Annamaria Grasso del Foro di Modena, dipendenti di questa Amministrazione, anche disgiuntamente, in ogni grado del giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere e facoltà previsti dalla legge per il mandato alle liti, compresa la rinuncia agli atti, la chiamata in causa di terzi, autorizzando le stesse a farsi sostituire in udienza ed eleggendo domicilio in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34;
- 3) di dare atto che sarà rilasciata apposita procura alle liti a detti legali, con separato provvedimento;
- 4) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013, ai sensi dell'art. 23 e ai sensi dell'art. 1 co. 32 della L. n. 190/2012" e ss.mm.ii.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)